



PROVINCIA DI COMO

**REGOLAMENTO
PER L'ATTUAZIONE DEL
LAVORO AGILE**

Regolamento n. 100

Adottato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 133 del 22/12/2020

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del lavoro agile al personale della Provincia di Como, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall'art.263 della legge 17 luglio 2020, n.71, e dalla legge 22 maggio 2017, n.81, nel rispetto della autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta agli enti locali.
2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. L'accesso al lavoro agile è consentito nei modi e limiti previsti dal presente Regolamento e nel rispetto delle procedure nello stesso indicate.
4. La prestazione può essere eseguita in modalità agile quando sussistono le seguenti condizioni:
 - a. possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - b. possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - c. coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
 - d. adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
 - e. possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.

Articolo 2

Obiettivi

1. Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:

- a) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa;
- b) promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
- c) ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
- d) rafforzare le misure di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
- e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;
- f) riprogettare gli spazi di lavoro realizzando economie di gestione;
- g) stimolare l'autonomia, la motivazione e la responsabilità dei lavoratori sul raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Articolo 3

Destinatari

1. L'assegnazione a progetti di lavoro agile può riguardare personale dipendente della Provincia di Como, sia a tempo indeterminato che determinato, a condizione che il relativo inquadramento contrattuale e profilo professionale di appartenenza siano previsti e siano compatibili con i corrispondenti contingenti numerici del Piano Organizzativo per il lavoro agile (POLA), sancito dall'art.14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e che costituisce documento con valenza programmatica, con il quale vengono individuate le modalità attuative del lavoro agile e definite le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati.

Articolo 4

Procedure

1. L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria.
2. I lavoratori appartenenti agli ambiti organizzativi indicati nel POLA e che intendono accedere al lavoro agile presentano al dirigente del Settore di appartenenza, una manifestazione di interesse.

3. Il dirigente del Settore di appartenenza del lavoratore, verificato il ricorrere di tutte le condizioni di legge e del presente Regolamento predispose, in coerenza con i contenuti del POLA e in accordo con il dipendente, una proposta di "Progetto individuale di lavoro agile", che definisca:

- a. il processo e la specifica attività da espletare in modalità agile;
- b. la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
- c. la durata del progetto, di norma annuale con possibilità di proroga per pari periodo;
- d. gli obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile e le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
- f. l'individuazione delle giornate di lavoro agile e le fasce in cui il dipendente risulta contattabile;
- g. gli indicatori per la valutazione del progetto e i relativi risultati attesi.

4. I predetti contenuti del Progetto verranno quindi declinati nell'accordo individuale, previsto dalla legge 22 maggio 2017, n.81.

5. In caso di manifestazioni di interesse in numero superiore ai posti disponibili per l'accesso al lavoro agile, ciascun dirigente procede ad individuare il dipendente che meglio risponde alle esigenze rappresentate nel POLA cui assegnare il lavoro agile, applicando i seguenti criteri:

a	situazioni di disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 del lavoratore	Punti 3
b	figli conviventi minori di anni 14 con differenziazione sulla base dell'età del figlio: da 0 a 6 anni = 3 punti da 6 a 10 = 2 punti da 10 a 14 = 1 punto In caso di minori conviventi con certificazione di DSA (anche maggiori di 14 anni) = 0,5 punti In caso di più figli vengono sommati i punteggi.	0 a 2 anni = 3 punti da 3 a 10 = 2 punti da 11 a 14 = 1 punto DSA = 0,5 punti
c	esigenze di cura di conviventi con disabilità ai sensi della legge 104/92 In caso di più conviventi vengono sommati i punteggi.	Punti 2

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della presentazione della manifestazione d'interesse.

In caso di parità di punteggio, la precedenza viene riconosciuta al dipendente più anziano d'età.

6. Nel caso in cui - in coerenza con quanto previsto dal POLA - la manifestazione di interesse a svolgere lavoro agile sia presentata da personale di qualifica dirigenziale, il Progetto individuale e il conseguente accordo verranno sottoscritti dal Presidente della Provincia.

Articolo 5

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. Le concrete modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile sono definite nel Progetto individuale di lavoro agile, nonché nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e vengono conclusivamente declinate nell'accordo individuale.

2. Il dipendente ammesso al lavoro agile può svolgere la prestazione al di fuori della sede di lavoro compatibilmente con le esigenze organizzative della struttura di assegnazione nel rispetto del numero massimo di giorni alla settimana definito nel Piano Organizzativo del Lavoro Agile.

3. La prestazione in lavoro agile avviene senza vincolo di orario, entro i soli limiti di durata del tempo di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Ai fini di un'efficace interazione con l'ufficio di assegnazione e di un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il Progetto individuale di lavoro agile definisce, in relazione alle caratteristiche dell'attività da svolgersi, le fasce orarie nelle quali il dipendente si rende contattabile.

5. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa in modalità agile è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati della Provincia di Como, affinché non siano pregiudicate la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati cui dispone per ragioni d'ufficio.

6. Il dirigente del Settore di appartenenza del dipendente, si riserva di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente la date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di servizio, dandone comunicazione tempestiva alla struttura dedicata alla gestione del personale.

7. Fatte salve le fasce di cui al comma 4, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.

8. Per diritto alla disconnessione si intende il diritto per il lavoratore di non essere costantemente reperibile, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo.

9. La disconnessione si applica in senso verticale bidirezionale (verso i propri e le proprie responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi.

10. la disconnessione si applica dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del mattino seguente, nonché dell'intera giornata di sabato (se non lavorativa), di domenica e di altri giorni festivi. Al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione anche in occasione della pausa pranzo nella fascia oraria definita nell'accordo di lavoro.

Articolo 6

Trattamento giuridico e economico

1. La Provincia di Como garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.

2. L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che rimane regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e integrativi.

3. La prestazione lavorativa resa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.

5. Per i dipendenti in lavoro agile resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della tutela della maternità e paternità e di ogni altro permesso/congedo previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale o direttamente dalla Legge.

6. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive.

7. Nelle giornate di lavoro agile il dipendente non ha diritto al riconoscimento del buono pasto.

8. Al personale addetto al lavoro agile si applicano le norme di legge e di contratto attualmente in vigore in materia sindacale.

9. L'Amministrazione garantisce ai dipendenti in lavoro agile le medesime possibilità di comunicazione in via telematica con le RSU, con i Rappresentanti sindacali aziendali e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché l'utilizzo dei permessi e prerogative sindacali per l'espletamento del mandato anche nelle giornate di lavoro agile con le modalità indicate dalle OO. SS.

Articolo 7

Strumenti e sicurezza dei dati

1. Il Progetto individuale di lavoro agile definisce, tenuto conto dell'attività da svolgere in lavoro agile, la dotazione informatica necessaria, di proprietà del dipendente o della Provincia di Como.

2. In caso di strumentazione di proprietà del dipendente è comunque necessario che la Provincia di Como possa verificarla per ragioni di sicurezza e protezione della rete.

3. In caso di strumentazione di proprietà della Provincia di Como, la stessa è fornita al dipendente in comodato d'uso ex articoli 1803 e ss. Codice Civile, garantendone la sicurezza ed il buon funzionamento. Al termine del progetto di lavoro agile, la strumentazione fornita viene restituita alla Provincia di Como.

4. La Provincia di Como provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione del dipendente in lavoro agile e a consentire allo stesso l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività in modalità agile.

5. Restano in ogni caso a carico del dipendente le spese inerenti al collegamento da remoto e i consumi elettrici.

6. Alla postazione di lavoro agile sono applicati i normali protocolli di sicurezza previsti nell'ambito dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e riservatezza, nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali della Provincia di Como.

7. A tutti gli adempimenti tecnici di cui ai commi precedenti provvede il dirigente del Settore competente in materia di informatica, anche ai fini del rilascio del parere di fattibilità tecnica.

8. Il dipendente in lavoro agile è tenuto al rispetto della normativa inerente il segreto d'ufficio e della normativa inerente la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

9. Il dipendente è tenuto ad utilizzare la dotazione strumentale, messa a disposizione dall'Amministrazione per l'esecuzione dell'attività di lavoro agile, ad esclusivo fine lavorativo.

Articolo 8

Sicurezza sul lavoro

1. La Provincia di Como, tramite il soggetto designato quale datore di lavoro, assume gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire che la prestazione di lavoro agile si svolga in conformità con le normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. In coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro agile, il Settore competente in materia di servizio di prevenzione e protezione consegna al dipendente, all'atto dell'attivazione del lavoro agile, un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fornendo indicazioni utili al pieno rispetto della normativa vigente.

3. Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione lavorativa.

4. La Provincia di Como garantisce ai dipendenti in lavoro agile idonea copertura assicurativa nelle forme di legge.

Articolo 9

Valutazione della performance

1. L'adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.

Articolo 10

Accordo individuale

1. I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in modalità agile sottoscrivono un accordo, di cui gli elementi del progetto individuale di lavoro agile costituiscono parte integrante.

2. Ai sensi dell'art. 19 della Legge n.81/2017, l'accordo è stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova, pertanto esso non integra il contratto di lavoro limitandosi solo a disciplinare nuove modalità di esecuzione della prestazione.
3. L'accordo è stipulato a tempo determinato, salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 11 e fermo restando quanto stabilito per gli accordi specifici.
4. La durata dell'accordo non può essere di norma inferiore a 4 mesi e non deve superare i 24 mesi. Al termine dell'accordo di lavoro agile non è ammesso il rinnovo tacito, ma per il proseguimento è necessario un nuovo accordo scritto tra le parti.

Articolo 11

Recesso

1. In presenza di un giustificato motivo, sia la Provincia di Como sia il dipendente possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni recedere prima della scadenza del termine.
2. In caso di recesso, la posizione lasciata libera potrà essere utilizzata al fine di incrementare il numero massimo di lavoratori da avviare a lavoro agile che ne abbiano fatto domanda e a cui non sia stata attivata la posizione.

Articolo 12

Monitoraggio

1. Il dirigente della struttura presso la quale è assegnato il dipendente in lavoro agile predispone un idoneo sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta.
2. Al termine di ciascun Progetto individuale di lavoro agile, il dirigente della struttura cui è assegnato il dipendente redige una relazione conclusiva da trasmettere al Settore competente in materia di personale che ne tiene conto ai fini di un monitoraggio generale circa le ricadute organizzative dell'istituto.

Articolo 13

Formazione

1. La Provincia di Como garantisce ai dipendenti che svolgono il lavoro in modalità agile le stesse opportunità formative e di addestramento, finalizzate al mantenimento e allo

sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghe.

2. Nell'ambito del Piano di formazione del personale sono previsti percorsi di formazione per il personale in lavoro agile, anche con riferimento ai profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 14

Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali applicabili al personale della Provincia di Como.

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul Sito Ufficiale della Provincia di Como, nella sezione Amministrazione Trasparente